

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 512 « del lago di Cavazzo ».

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 245 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 52 a Tolmezzo-Cavazzo-Interneppo-Trasaghis-innesto strada statale n. 13 presso Gemona » della lunghezza di km. 21 + 200;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 52 a Tolmezzo-Cavazzo-Interneppo-Trasaghis-innesto strada statale n. 13 presso Gemona », della lunghezza di km. 21 più 200, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 512 « del lago di Cavazzo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1966  
Registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 32

(8361)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa.

#### IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

è soppressa la Direzione generale personale ufficiali (Esercito);

sono trasferite alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 13, svolte dalla soppressa Direzione generale e da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; pratiche relative all'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di Stato Maggiore; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltramento della corrispondenza.

Ufficio generali:

stato, avanzamento, trattamento economico, documentazione caratteristica e matricolare, disciplina e movimento degli ufficiali generali del servizio permanente e delle categorie del congedo.

1<sup>a</sup> Divisione (reclutamento):

reclutamento degli ufficiali in servizio permanente e di complemento; stato dei sergenti allievi ufficiali di complemento e dei sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina; nomine dirette.

2<sup>a</sup> Divisione (impiego ufficiali):

impiego degli ufficiali ferme restando, in materia, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore.

3<sup>a</sup> Divisione (stato e avanzamento ufficiali in servizio permanente):

stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo normale dell'Arma di fanteria e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

4<sup>a</sup> Divisione (stato e avanzamento ufficiali in servizio permanente):

stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria, del genio, dei Servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico e dei Servizi automobilistico, sanitario (ufficiali medici, ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari, ufficiali di sussistenza), di amministrazione e veterinario.